

ORIGINALE

COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA
Rovereto

REGISTRO DELIBERAZIONI N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMPENSORIALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dei Servizi Socio-Assistenziali.

L'anno millenovecento NOVANTATRE addì QUATTORDICI nel mese di GIUGNO alle ore 20.50 nella Sala «Nello Aste» del Compensorio Vallagarina - Via Tommaseo, 5 - Rovereto, convocata dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunita in seduta pubblica l'Assemblea Compensoriale.

All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri indicati nell'allegato prospetto.

Entrano successivamente i Signori Consiglieri :

- LIBERA LUCIANO
- PASSERINI ALESSANDRO
- GILLI LUCIANO
- ROSI GIULIANO

Escono i Signori Consiglieri :

- ROBOL LUIGI
- AMADORI ETTORE

Assiste il Segretario Sig. dott. GRAZIANO IORI

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea Compensoriale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dei Servizi Socio-Assistenziali.

Il Relatore comunica:

Con Legge Provinciale 12.07.1991 n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento è attribuito ai Comprensori ed ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 10 della medesima Legge.

L'art. 20 della citata Legge Provinciale stabilisce che l'Ente Gestore, per l'esercizio delle funzioni delegate, deve dotarsi di una specifica struttura organizzativa per la gestione del sistema dei servizi socio-assistenziali locali.

Tale struttura organizzativa deve articolarsi di norma, su due livelli: il livello centrale e quello territoriale. Il livello centrale garantisce in particolare la direzione unitaria dei servizi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle attività. Il livello territoriale garantisce, attraverso équipe interprofessionali, l'attuazione delle attività in uno specifico territorio.

Gli artt. 20 - punto 9 - e 41 - punto 5 lett. a - della L.P. 14/1991 dispongono l'approvazione da parte degli enti gestori del Regolamento per la disciplina dei Servizi Socio-Assistenziali di cui al comma 1 - art. 20 - della Legge medesima, sulla base di un Regolamento tipo adottato dalla Giunta Provinciale.

Con nota 1.06.1993 prot. n. 441/ASS.52-PW/pm l'Assessore Provinciale alla Sanità ed alle Attività Sociali ha comunicato l'adozione del predetto Regolamento tipo trasmettendone copia ai fini dell'approvazione da parte di questo Comprensorio.

Ciò premesso,

L'ASSEMBLEA COMPENSORIALE

Udita e condivisa la relazione;

Preso visione dello schema di Regolamento tipo adottato dalla Giunta Provinciale e ritenuto meritevole di approvazione con riferimento all'attuale organizzazione dei servizi;

Vista la L.P. 12.07.1991 n. 14 - Ordinamento dei servizi Socio-Assistenziali in provincia di Trento;

Visto il Testo Unico delle LL.PP. sull'Ordinamento e l'attività dei Comprensori;

Acquisiti e fatti propri dal Segretario Generale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, a'sensi art. 56 L.R. 1/1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto, a'sensi art. 56 L.R. 1/1993;

Visto lo Statuto Compensoriale;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori sigg.i Alessi Luciano e Sandri Sandra

d e l i b e r a

di approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 - punto 9 - e 41 - punto 5 lett. a - della L.P. 12.07.1991 n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento" il Regolamento per la disciplina dei Servizi Socio-Assistenziali, che - formato di n. 14 articoli - è allegato e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

* * * * *

GD/os

COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA

ASSEMBLEA COMPENSORIALE - Seduta del 14 GIU 1993

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore: III

Ufficio Proponente: Servizio Sociale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dei Servizi Socio-Assistenziali.

Vista la proposta di deliberazione, la documentazione di supporto ed istruttoria;
Ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993;

S I E S P R I M E

- in ordine alla regolarità tecnica - parere:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi: _____

Il Responsabile dell'Ufficio proponente

Paola Cusani

- in ordine alla regolarità contabile - parere:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi _____

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

rag. Bruno Nuvoloni

B. Nuvoloni

- sotto il profilo della legittimità - parere:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi: _____

Rovereto, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Graziano Jori

ELENCO CONSIGLIERI

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Comp.le n. 23 dd. 14.06.93

Risultano presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ALESSI LUCIANO | 21. PASQUALETTO LUIGI |
| 2. AMADORI ETTORE | 22. PEDROTTI ITALO |
| 3. BENAZZOLLI MARIA LUISA | 23. PIZZINI ENZO |
| 4. BUCCELLA BRUNO | 24. POSTINGHEL SEVERINO |
| 5. CAVALIERI FRANCO | 25. RIGO FRANCO |
| 6. CECCATO FIORENZO | 26. RIZZI IVANO |
| 7. COMPER ARMANDO | 27. RIZZI PAOLO |
| 8. CONT GIUSEPPE | 28. ROBOL LUIGI |
| 9. CRISTOFORETTI MAURIZIO | 29. ROMANI GIANCARLO |
| 10. DI BLASI DARIO | 30. SANDRI SANDRA |
| 11. FESTI ALESSANDRO | 31. SIMONCELLI MARIO |
| 12. FORRER WALTER | 32. STOFFELLA PIERGIORGIO |
| 13. GASPEROTTI MAURIZIO | 33. TOMASI MARIO |
| 14. GENTILI FRANCA | 34. TONOLLI GIOVANNI |
| 15. GEROLA DARIA | 35. TOVAZZI LUIGINA |
| 16. GIAPPONI FRANCESCO | 36. TRAINOTTI AGOSTINO |
| 17. LORENZINI MAURO | 37. TRANQUILLINI EZIO |
| 18. MAZZUCCHI AGOSTINO | 38. VALDUGA GUGLIELMO |
| 19. NICOLODI VALTER | 39. ZENCHER DARIO |
| 20. PAROLARI ANGELO | 40. ZOMER MARIANO |

Risultano assenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. BERTOLINI LUIGI (giustificato) | 15. GILLI LUCIANO |
| 2. MONTI PIETRO " " | 16. GIORDANI GIANPAOLO |
| 3. SAIANI PAOLO " " | 17. LIBERA LUCIANO |
| 4. SIMONCELLI CLAUDIO " " | 18. LUCCHI GIULIANO |
| 5. STOFFELLA PAOLO " " | 19. MAFFEI RINALDO |
| 6. TRANQUILLINI CLARA " " | 20. MARZADRO GIOVANNI |
| 7. ZANDONAI GIAN LUIGI " | 21. MIGLIARINI MAURIZIO |
| 8. BROZ ALBINO | 22. PASSERINI ALESSANDRO |
| 9. CAPPELLETTI REMO | 23. ROSI GIULIANO |
| 10. CHIZZOLA IVAN | 24. SPONGA FABIO |
| 11. CIAGHI LINO | 25. TARGHER GIANFRANCO |
| 12. CIECH MICHELE | 26. TURELLA MARCO |
| 13. CREAZZI RENZO | 27. VICENZI IVANO |
| 14. DOSSI RICCARDO | |

IL PRESIDENTE
prof. Guglielmo Valduga

IL SEGRETARIO
dott. Graziano Iori



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI DESIGNATI:

sig.a Benazzolli Maria Luisa

IL PRESIDENTE
prof. Guglielmo Valduga

sig. Di Blasi, Dario

IL SEGRETARIO
dott. Graziano Iori



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

per estratto

La presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Comprensoriale dal giorno **21 GIU 1983** per restarvi 15 giorni consecutivi a' sensi dell'art. 24 dello Statuto Comprensoriale e dell'art. 40 della L. R. 21-10-1963 n. 29 e successive ~~modifiche~~



IL SEGRETARIO
dott. Graziano Iori

Visto e prenotato l'impegno al Capitolo del Bilancio

IL RESPONSABILE

Inviata alla Giunta Provinciale il

21 GIU 1983

prot. n. **13/x-2**

Deliberazione pervenuta alla
Giunta Prov.le per il controllo
In data **21 GIU 1983**

n. 460/3-C. del. 16-7-83

**ESAMINATA
FAVORE VOLMENTE
IL VICE PRESIDENTE**

[Signature]

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina in via generale l'accesso ai servizi socio-assistenziali, le procedure per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle prestazioni, le modalità di tutela degli utenti ed i principi che informano il concorso alla spesa da parte degli stessi; esso stabilisce inoltre le modalità di partecipazione dei comuni e dei soggetti pubblici e privati convenzionati alla programmazione e verifica degli interventi e gli strumenti per il coordinamento e l'integrazione degli interventi stessi.

Art. 2 Principi informativi

1. I servizi socio-assistenziali sono informati ai principi di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

2. La struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa del sistema dei servizi socio-assistenziali persegue la massima efficienza ed efficacia nella risposta alle situazioni di bisogno anche attraverso la flessibilità nell'uso delle risorse e nell'attuazione degli interventi e lo sviluppo della qualificazione del personale favorendo la partecipazione dello stesso alle iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione.

Art. 3 Destinatari degli interventi

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 della legge provinciale n. 14/91, hanno titolo a fruire degli interventi socio-assistenziali i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti in provincia di Trento che dimorano abitualmente nel territorio del Consorzio e che versino nello stato di bisogno accertato secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera a) dell'art. 14 della medesima legge provinciale.

2. Nei confronti dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi che si trovano occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, si applicano le determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale relative ai requisiti, alle modalità e criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 4

Attività di informazione

1. Al fine di favorire la fruizione degli interventi di chiunque ne abbia titolo il Comprensorio assicura una organica attività di informazione sia direttamente attraverso gli operatori della struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa dei servizi socio-assistenziali sia indirettamente attraverso i comuni per conto dei quali esercitano le funzioni delegate, le associazioni di categoria e di tutela degli utenti.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi socio-assistenziali per la fruizione degli interventi avviene su istanza di parte, eccetto i casi specifici in cui si procede d'ufficio.

2. L'istanza viene presentata su apposito modulo dal diretto interessato e, nel caso di persone prive della capacità di agire, dall'esercente la potestà genitoriale, dall'affidatario o dal tutore.

3. All'istanza è allegata la documentazione prevista dalle singole determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione degli specifici interventi.

Art. 6

Esame dell'istanza

1. Il Comprensorio, attraverso la struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa dei servizi socio-assistenziali, provvede:

- all'esame della documentazione allegata all'istanza e al controllo degli elementi in essa contenuti;
- alla valutazione della situazione di bisogno e alla eventuale proposta

di intervento.

2. Il Comprensorio può, se del caso, acquisire ulteriori informazioni ed effettuare accertamenti sulla effettiva condizione reddituale e stato patrimoniale di coloro che richiedono di fruire degli interventi o che già ne fruiscano e delle persone tenute nei loro confronti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti secondo le norme del Codice Civile.

3. Qualora il Comprensorio intervenga a favore di soggetti non residenti, è tenuto a contattare in via preliminare l'ente gestore nel cui territorio questi abbiano la residenza e ad acquisire gli elementi necessari al fine di evitare la duplicazione degli interventi.

Art. 7

Procedimenti amministrativi

1. L'attuazione degli interventi socio-assistenziali è di norma preceduta da un procedimento amministrativo che si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso dalla Giunta comprensoriale. Fanno eccezione gli interventi realizzati direttamente dagli operatori della struttura organizzativa del Comprensorio, di prevenzione e promozione sociale, di sostegno psicosociale alle persone o al nucleo familiare, nonché di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione.

2. Le determinazioni contenute nel provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta comprensoriale sono comunicate all'interessato. Nel caso in cui la decisione avverso l'istanza sia negativa, questa dovrà essere opportunamente motivata.

Art. 8

Partecipazione dell'utente al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dell'utente al procedimento amministrativo che precede l'adozione del provvedimento è disciplinata dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Art. 9

Concorso dell'utente alla spesa

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 14/91 i soggetti che fruiscono degli interventi socio-assistenziali, eccettuate quelle di assistenza economica, o le persone tenute al loro mantenimento od obbligate a prestare gli alimenti secondo le norme di Codice Civile, devono rimborsare la spesa inerente alle suddette prestazioni o concorrere alla stessa. In ogni caso, ai soggetti che fruiscono degli interventi è garantita la conservazione di una quota delle pensioni o degli altri eventuali redditi, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

2. La misura del concorso alle spese è determinata in base alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza degli utenti. A tal fine dovrà essere fatto riferimento ai criteri per la determinazione del concorso dell'utenza alla spesa per l'accesso ai servizi stabiliti dalla Giunta provinciale contenuti nelle determinazioni per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale di cui all'art. 14 della legge provinciale n. 14/91.

Art. 10

Segreto d'ufficio

1. Nel rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti gli operatori dei servizi socio-assistenziali sono tenuti ad osservare la massima riservatezza in ordine agli stati di bisogno accertati, alle prestazioni richieste ed erogate. In particolare le relazioni degli assistenti sociali e degli altri operatori dell'équipe che possono pregiudicare la riservatezza delle persone in ordine a loro situazioni o qualità sono sottratti al diritto di accesso per gli atti amministrativi.

Art. 11

Collaborazione dei comuni all'esercizio della delega, modalità di partecipazione e di coordinamento.

1. Il Comprensorio può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali dei Comuni per conto dei quali esercita le funzioni delegate, per l'informazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle condizioni, i requisiti e le modalità per accedervi, nonché per la ricezione delle istanze volte alla fruizione degli interventi.

2. Per informare i medesimi Comuni sull'andamento delle attività e favorire la partecipazione degli stessi alla programmazione e

alla verifica della adeguatezza degli interventi rispetto ai bisogni ed ai problemi affrontati, il Comprensorio promuove conferenze periodiche con i sindaci degli stessi comuni.

3. Il coordinamento delle attività in materia socio-assistenziale di rispettiva competenza del Comprensorio e dei Comuni è assicurato mediante intese.

Art. 12

Partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla programmazione, gestione e verifica degli interventi

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e verifica degli interventi il Comprensorio promuove conferenze periodiche con i medesimi soggetti.

2. Ai sensi dell'art. 38 della legge provinciale n. 14/91 può stipulare con essi convenzioni per la realizzazione degli interventi previsti dalla medesima legge provinciale di promozione sociale di cui alla lettera c) e d) del comma 1 dell'art. 23 ed integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare di cui all'art. 25.

Art. 13

Coordinamento ed integrazione degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale n. 14/91 con quelli di altri comparti

1. Al fine di promuovere e realizzare le opportune forme di collaborazione, coordinamento ed integrazione degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale n. 14/91 con quelli realizzati da altri comparti, l'Ente gestore promuove la stipula di protocolli d'intesa con gli Enti e le strutture competenti.

2. Detti protocolli stabiliscono in particolare:

- a) gli ambiti e le modalità di collaborazione;
- b) le modalità di progettazione, coordinamento, valutazione e verifica periodica degli interventi attuati in forma integrata;
- c) i compiti di rispettiva competenza;
- d) gli eventuali oneri finanziari posti a carico dei contraenti.

Art. 14

Relazione consuntiva e propositiva annuale.

1. Ai fini della predisposizione del piano provinciale socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale n. 14/91, il Comprensorio trasmette alla Giunta provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo criteri uniformi definiti dalla Giunta stessa, una relazione consuntiva e propositiva, approvata dall'organo competente, contenente:

- a) l'analisi delle situazioni di bisogno, evidenziando i principali fattori di rischio relativi al disadattamento e alla marginalità sociale;
- b) la valutazione dello stato dei servizi e degli interventi;
- c) la proposta di interventi socio-assistenziali con l'indicazione delle relative priorità.

2. La relazione consuntiva e propositiva di cui al comma 1. è formulata tenuto conto delle relazioni trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno dai Comuni per conto dei quali esercitano le funzioni delegate, contenenti le valutazioni in ordine alla gestione dei servizi e alla adeguatezza degli interventi nonché le indicazioni, le proposte e le risorse utili ad una più efficiente ed efficace risposta alle situazioni di bisogno. Le valutazioni in ordine alla gestione dei servizi e all'adeguatezza degli interventi riguardano l'impatto dell'organizzazione dei servizi stessi e delle modalità di attuazione degli interventi, in termini di adeguatezza ed efficacia, rispetto alla specificità delle situazioni di bisogno.

3. Il Comprensorio nel valutare le indicazioni e le proposte dei Comuni tiene conto:

- a) delle risorse disponibili;
- b) delle priorità di intervento indicate dal piano provinciale socio-assistenziale e delle determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione degli interventi stessi;
- c) della necessità di osservare criteri di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi.

4. Il Comprensorio invia copia della relazione consuntiva e propositiva ai Comuni entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'organo competente.